

ATTO COSTITUTIVO

1) E'costituita una Società a responsabilità limitata denominata:
"Centro Intercomunale Elaborazioni Dati Srl", in sigla <<**C.I.E.D.
Srl** >>

2) La Società ha per oggetto:

* Lo studio, la progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi, in particolare per gli Enti Pubblici in conformità con le tecniche più evolute, le norme e agli standard di legge.

* L'assistenza e la consulenza, in particolare agli Enti Pubblici, in ogni fase del processo di informatizzazione e in ogni settore: software, hardware e di connettività.

* L'installazione di nuovi programmi, la costruzione di data base, l'acquisizione di dati attraverso studi e rilevazioni, ricerche, accertamenti, eccetera.

* La prestazione di servizi di elaborazione dati, trattamento dati, rilevazione dati e attività di supporto, in particolare agli Enti Pubblici per le gestioni di sportello.

* L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione in particolare per gli Enti Pubblici e per tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

* La commercializzazione di prodotti (hardware) e programmi (software) connessi coi processi di informatizzazione e trattamento dati.

* La prestazione dei servizi tecnico commerciali connessi o ausiliari allo svolgimento delle predette attività.

Essa può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese aventi

oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3) La Società ha sede in Vimercate.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

4) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

5) La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

CAPITALE

Il capitale sociale è di € 100.000 (centomila euro) ed è diviso in quote ed ogni quota deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro.

Il capitale sociale è suddiviso tra enti pubblici e enti privati dotati di personalità giuridica.

In sede di aumento del capitale, possono essere conferiti, oltre al denaro, qualsiasi elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

8) I versamenti sulle quote sono richiesti dagli Amministratori nei termini e modi che reputano convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al saggio legale, fermo il disposto dell'art. 2344 C.C.

9) Le quote sono nominative e possono essere cedute con le modalità che seguono:

a) La comunicazione del socio cedente dovrà essere inviata all'Organo amministrativo con lettera raccomandata e dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione del nominativo (e di ogni

altro estremo) del terzo offerente, l'indicazione del prezzo offerto o del valore, e di ogni altra condizione dell'offerta di acquisto nonché la richiesta all'Organo amministrativo di inviare la comunicazione stessa agli altri soci per lettera raccomandata entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Gli altri soci potranno esercitare, in proporzione alla rispettiva quota posseduta, il diritto di prelazione di acquisto rispetto alla quota o diritti di cui alla predetta comunicazione, con avviso scritto inviato al socio cedente o disponente entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, trascorso il quale termine il socio offerente o disponente, che non avesse ricevuto il detto avviso, sarà libero di cedere o disporre della quota o dei diritti in favore del terzo offerente (alle condizioni ed al prezzo indicato) entro i successivi sessanta giorni.

c) Trascorso questo secondo termine senza che sia avvenuta la cessione, la quota od i diritti di cui trattasi saranno nuovamente vincolati dalle disposizioni del presente articolo.

d) In ogni caso gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione d'acquisto loro spettante, solo rispetto a tutta la quota od a tutti i diritti loro offerti in prelazione, essendo escluso l'esercizio di tale diritto per un quantitativo inferiore a quello offerto in prelazione.

Pertanto, l'esercizio del diritto di prelazione comporta per ogni socio l'automatico subentro, sempre in proporzione alla quota posseduta, nei diritti di prelazione eventualmente non esercitati.

e) La prelazione potrà essere esercitata per il prezzo od il valore che sarà indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsivoglia ragione, tale indicazione o la indicazione dovesse essere ritenuta esorbitante da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra l'intendimento di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo o del valore in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione circa la misura del prezzo indicato dall'offerente), il prezzo al quale la prelazione dovrà considerarsi esercitata sarà,

salvo diverso accordo fra le parti, fissato dall'arbitro di cui all'articolo 42 del presente atto costitutivo su richiesta della parte più diligente.

La stima dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla comunicazione della designazione.

Nel caso di mancata indicazione del prezzo o del valore della quota o dei diritti e nel caso in cui il prezzo od il valore indicato risultasse esorbitante, le spese richieste dalla stima della quota o dei diritti sono a carico dell'alienante.

Nel caso che il prezzo fissato risultasse uguale, superiore od inferiore a meno di un quinto rispetto a quello richiesto dall'alienante, le spese e competenze tutte relative alla stima saranno ad esclusivo carico di colui o di coloro che avranno sollevato eccezioni circa la misura del prezzo indicato ed in tal caso gli acquirenti saranno tenuti a corrispondere, in aggiunta al prezzo come sopra determinato, gli interessi di mora da conteggiarsi in misura pari all'EURIBOR aumentato di due punti a decorrere dalla data in cui il socio avrà dichiarato di voler esercitare la prelazione fino a quello di effettivo pagamento.

Il diritto di prelazione è escluso:

nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci.

La quota trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti la quota e non potrà alienare la quota stessa con effetto verso la società.

f) l'intestazione a e la disintestazione da Società fiduciarie non costituisce atto traslativo della proprietà e non genera pertanto diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la Società non può

iscrivere l'avente causa nel libro dei soci.

10) Quando le quote risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 C.C., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

11) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

12) L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nei limiti di legge, anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEE

13) L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di Legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dagli artt. 2364 e 2365 C.C.

CANCELLATO

Ai sensi dell'art. 2365 C.C. viene attribuita all'organo amministrativo l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società.

La competenza come sopra attribuita all'organo amministrativo non farà comunque venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

14) Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15) Le assemblee sono convocate con avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

16) Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel Libro dei Soci.

17) Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, nei limiti di Legge.

La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

18) L'Assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore o dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

19) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli Azionisti od i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale, contenente le indicazioni di cui all'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di Legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

20) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 Codice Civile, e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

21) L'Amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da 1 a 3 membri, oppure ad un Unico Amministratore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

22) Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi, o per il diverso minore termine stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina; decadono e

si sostituiscono a norma di Legge.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

23) Agli Amministratori, in ragione del loro Ufficio, compete il rimborso delle spese sostenute, purchè documentate.

L'Assemblea può altresì stabilire a loro favore:

- un compenso in misura fissa annuale;
- una partecipazione agli utili di esercizio da determinarsi di volta in volta in sede di approvazione del bilancio annuale. Detta partecipazione verrà stabilita in percentuale sugli utili risultanti al netto delle imposte dirette di competenza dell'esercizio e non potrà superare il 50% degli utili stessi;
- una indennità di fine rapporto, mediante accantonamenti periodici, rapportata ai compensi fissi o ad una percentuale degli stessi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

25) Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonchè un Segretario anche estraneo.

26) Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

27) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della società.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti, anche con firma digitale dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

29) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta

ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi solo quelli che la Legge in modo tassativo o il presente Statuto riservano all'assemblea.

L'assunzione di partecipazioni in Società comportanti responsabilità illimitata deve essere preventivamente autorizzata dalla Assemblea Ordinaria.

UNICO AMMINISTRATORE

30) L'Amministratore Unico è investito, per la gestione della Società, dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per Statuto spettano al Consiglio di Amministrazione.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

31) All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza legale della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione a tutte le delibere del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

32) L'Unico Amministratore ovvero il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

33) Il Consiglio, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati od un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di Legge.

Se nominato il Comitato Esecutivo ne fanno parte il Presidente ed il direttore Generale.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2384 C.C.

Il Consiglio ovvero l'Unico Amministratore può pure nominare Direttori, nonché Istitutori, Procuratori ad negotia e mandatari in

genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

34) Il Collegio Sindacale, qualora previsto per obblighi di Legge, è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di Legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

35) Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di Revisione, nominati e funzionanti ai sensi di leggi.

Ricorrendo le condizioni di legge, il controllo contabile sulla Società è affidato al Collegio Sindacale; in tal caso quest'ultimo dovrà essere costituito unicamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

36) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio, ovvero l'Unico Amministratore, procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Amministrazione entro centoventi giorni o, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

37) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la Riserva Legale, fino al limite di Legge, vengono attribuiti **alle quote**, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

38) **La distribuzione degli utili ai soci è effettuata** presso le

casse designate a decorrere dal giorno annualmente determinato dagli Amministratori.

39) **Gli utili** non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

40) La Società potrà raccogliere dai Soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

SCIOGLIMENTO

41) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

42) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Monza.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

